

L' ISTRIA

III. ANNO.

Sabato 7 Ottobre 1848.

N. 59.

Del Parlamento Istriano

tenutosi in sul principio del IX Secolo.

Grandissima fama ebbe nel mondo letterario un documento, recuperato già nel celebrato Codice Trevisani, e pubblicato dapprima nell'Italia Sacra dell'Ughelli, indi ripetuto da altri, documento il quale registra le cose trattate nel parlamento convocato da Carlo Magno e da Pipino intorno l'anno 804 dell'Era comune. I nostri citano assai spesso quella carta, registrata anche dai Carli nelle sue antichità italiane fra i documenti, e solitamente lo credono un giudizio provocato dalle lagnanze degli Istriani contro il Duca Giovanni preposto al Governo della Provincia, a motivo delle prepotenze e degli abusi di quel Preside provinciale; nè per quanto ci è noto andarono più in là nel trarne notizie.

Ma così non è. Fino da quando l'Istria si diede al popolo romano, e fu ridotta in Provincia, ebbe come le altre e sulla foggia generalmente usitata, propria costituzione, secondo la quale i poteri del Preside Provinciale venivano fissati e controllati. Appena potrebbesi porre in dubbio che l'Istria formasse provincia da se, avendosi in testimonio le lapidi, i geografi, gli storici; era provincia piccola bensì, governata da un Procuratore il quale veniva tolto dall'ordine dei liberti, ma era provincia, con propri ordinamenti, e ne daremo alcuni cenni. La terra fu divisa in due categorie che noi diremo, colonica, e tributaria; nella terra colonica il comune libero aveva il reggimento di se medesimo; nella tributaria non v'erano comuni che propriamente meritassero tale nome, ma vicini e per le piccole cose, e pei bisogni materiali, dacchè quelli di più alta importanza, i bisogni morali, erano riservati ai comuni, e propriamente a quelli che erano perfetti, dacchè anche i comuni, come gli agri tributari non erano tutti di egual rango. Quella amministrazione che fu concessa ai comuni era ben maggiore di quella accordata agli agri tributari; ma era inferiore a ciò che solitamente si ritiene: Imperciocchè i comuni anche perfetti, quelli medesimi che si ritenevano parte integrante di Roma, non ebbero poteri che per liti civili fino a importo determinato, per reati minori, per rivelazione di crimini; il potere maggiore era nei Pretori di Roma medesima, poteri che poi passarono nei Presidi delle Provincie. Gli agri tributari stavano soggetti a questi, i quali concentravano in se frequentemente anche il potere militare. Augusto assegnò molti agri tributari ai comuni in reddito ed in governo, facendosi

così a propagare le istituzioni municipali, anche in queste regioni d'Istria; ma l'autorità provinciale non perciò ebbe a cessare del tutto, che anzi dopo di lui ebbe ad aumentarsi.

Il Preside della Provincia o Procuratore, o quale altro nome avesse, non aveva per legge il libero arbitrio, aveva allato Magistrature e Giudici tratti dalla provincia medesima, che tutti avrebbero dovuto agire secondo legge, ma fu antica lagnanza quella che i Presidi ignorassero la costituzione e le leggi del paese, che le persone provinciali poste al suo lato, pendevano a servilità e facevano il beneplacito del Preside, e che i reclami in Roma non trovavano orecchie inclinate non diremo a crederli, ma ad ascoltarli. L'andare in provincia, era allora quanto gettarsi alla strada; Cicerone ci ha tramandato i modi e gli usi di uno di questi che ebbe in vendemmia la Sicilia.

Gli atti dei Santi Martiri nostri quando parlano dei Presidi e dei Prefetti, intendono del Preside della Provincia, perchè spettava alla sua giurisdizione il punire il cambiamento di religione, considerato caso di lesa Maestà divina ed umana.

A frenare in qualche modo l'abuso del potere, dacchè le Magistrature provinciali non si mostrarono sufficienti, fu introdotto di mandare ogni anno due Messì dall'Imperatore medesimo, i quali ascoltenessero le lagnanze della provincia e ponessero riparo; però i Messì spesse volte si contentavano del primo. Grandi erano le restrizioni imposte ai Presidi, a segno che non era loro lecito di prendere alloggio in casa privata, la stessa loro presenza nelle città non era dappertutto concessa che pel tempo di loro affari, e giravano dall'una all'altra per intendere al loro officio.

Questi ordinamenti durarono anche nel tempo che l'Istria passò sotto gli imperatori Bizantini, ed il Maestro dei militi, o Duca aveva preso luogo dei Prefetti o Presidi. E questi ordinamenti non vennero tolti da Carlo Magno quando s'impadronì dell'Istria; la carta che giunse a noi, fu non solo un parlamento ma un placito, che è quanto dire una sentenza sulle querimonie della provincia; però non chieduto espressamente, ma tenuto come di uso e di legge. Non si creda però che il Parlamento fosse un corpo costituito partecipante o della sovranità provinciale o del Governo della provincia; che di ciò non fu mai pensiero, nè durante l'Impero Romano, nè durante il Bizantino; non era più che una radunanza per udire e terminare sugli eccessi di potere degli amministratori tutti, anche dei municipali. Fu più clamo-

roso forse degli altri, perchè occasionato dal cangiamento di sistema che il Duca voleva introdurre, cioè il sistema baronale. Non già che questo sistema fosse inusitato in precedenza, ma a quella base che già esisteva, il Duca voleva applicare l'esercizio di poteri che nella provincia erano inusitati ed aborriti.

Il documento è per ciò preziosissimo, non solo perchè è unico di tale fatta, ma perchè i cangiamenti che il Duca introdusse ci fanno conoscere quale fosse il sistema dei Bizantini nel governo dell'Istria, e non avendo questi cangiata la base che esisteva in precedenza, ci guida a penetrare in tempi ancor più remoti, pei quali si ha suffragio di altri monumenti.

Abbiamo in altre occasioni segnato come dai tempi di Giustiniano i Vescovi avessero pubblici poteri nel governo civile, poteri che prepararono anche in Istria la loro posteriore grandezza temporale, estesa come erano gli agri giurisdizionali delle città di loro sede.

Il parlamento istriano venne convocato in Risano fuori della città di Capodistria, la quale si dice nella carta *Capris*, come la intitolarono Pre Guido di Ravenna, gli atti dei Santi Fermo e Rustico, e come la si dice nella lingua volgare italiana e slava. Stava in diritto dei Messì di convocarlo in quel luogo che meglio credessero, ma venuti dal Friuli, e come pare da Cividale, sembra che abbiano voluto risparmiare possibilmente le noie del viaggio, scegliendo luogo prossimo alla loro residenza.

Nel parlamento presero luogo li seguenti colla precedenza che si viene a dire.

Il Patriarca di Grado, metropolita della provincia, che aveva in questa sostanze e diritti.

Il Duca della Provincia, il quale cede il passo al Metropolita soltanto pel rango assegnato fra i due poteri. Si vede dalla carta che il Duca era subentrato a quel Magistrato che aveva nome di *Magister Militum* durante l'impero dei Bizantini.

I Vescovi della Provincia assistettero in numero di cinque, ne mancava uno che può supporre essere stato quello di Capodistria, la quale non era soggetta a Carlo Magno, e come sembra non aveva più proprio Prelato. Carlo Magno medesimo aveva accordato ai Vescovi istriani il diritto di giurisdizione sulle persone che stavano sulle terre delle chiese, per cui divennero Baroni.

I Primati delle città, cioè a dire il *Princeps Curiae* di ogni comune libero, il primo del Consiglio. Alcune Municipalità romane avevano i Decemprimi, od i Sexprimi; le lapidi istriane note finora tacciono di questo sommo onore municipale; dal testo del parlante laddove parla il Primato di Pola, si vede che era un solo.

I Giudici, dei quali dovremmo dire che fossero soltanto i Giudici dei Comuni, non i Giudici della Provincia (pei quali forse rispondeva il Duca) prendendo rango dopo i Primati come sembra. Mancano nel Parlamento i Tribuni, ma erano stati tolti dal Duca.

Poi venivano i Comuni, i quali si veggono divisi in due categorie: città e castella, luoghi affrancati, o comuni di secondo ordine. Città che presero parte, erano a nostro avviso Trieste, Cittanova, Parenzo, Pola, Albana, Castelli: Pinguente, Montona, Rovigno. Pedena forse va collocata fra le città. Non presero parte Capodistria, Pirano, Umago, perchè come pensiamo soggette allora all'Imperatore di Costantinopoli. Le città avrebbero rappresentato anche gli agri tributari loro assegnati in amministrazione, ma si vede dall'atto che appunto di questi agri era questione.

Fra le città sembra che Pola avesse la precedenza. Le città erano rappresentate dai Decurioni, cioè dai Membri del Consiglio Municipale, fra i quali ne vennero scelti cento *septuaginta homines capitanei*, cioè prevalenti agli altri. La singolare circostanza che l'imposta pagata dalle città è precisamente il doppio del numero dei Deputati, fa supporre che Trieste ne avesse 30, Cittanova 6; Parenzo 33, Rovigno 20, Pola 33, Albana e Montona 15 cadauna, Pedena e Pinguente 10 cadauna.

La radunanza sarebbe stata di 200 persone, tra Magistrato e popolo, sotto la quale ultima voce non si comprendevano i Primati.

Prima di aprire il giudizio, i soli deputati furono chiamati al giuramento promissorio di dire la verità su qualunque cosa venissero interrogati. Non giurarono i Primati forse per la dignità loro, non giurarono i Magistrati perchè la loro posizione poteva essere quella di accusati.

Le domande dovevano riguardare tre Capi soltanto — sulle cose delle Chiese — sulle esazioni del Fisco imperiale — sulle cose delle Vedove e dei Pupilli; il primo e terzo punto toccava i Vescovi; il secondo toccava il Duca; ma i Deputati versarono anche su altre cose.

Le lagnanze contro il Patriarca furono che cercasse di sottrarsi ai pubblici pesi, e di allontanarsi dalle consuetudini.

Il Patriarca addusse di avervi partecipato, di avere mandato oratori all'Imperatore per i bisogni del Popolo, e di avere contribuito a molte contribuzioni. Il Patriarca aveva in Pola un palazzo, come lo aveva il Duca, e quando veniva a Pola sia per tenere Parlamento col Duca, o per mandare oratori all'Imperatore, il Vescovo, il clero, il Magistrato, il popolo gli venivano incontro usandogli grandi onori, il Vescovo gli offriva il palazzo suo, del quale disponeva per tre giorni. Il Patriarca aveva greggi che pascolavano senza pagar cosa alcuna.

Queste giurisdizioni potrebbero spiegare, perchè il Patriarcato di Grado si dicesse provincia ecclesiastica istriana.

Contro i Vesovi si lagnarono:

Che delle terre dominicali volessero per fitto la terza parte dei prodotti in luogo della quarta, che cacciassero i fittajuoli delle terre anche dopo rinnovate tre successive locazioni.

Che adulterassero le carte di enfiteusi e di livello (il che fa supporre che avessero propri Nodari.)

Che nell'esercitare il diritto dell'erba e della ghianda nei boschi pubblici usassero violenze.

Che nelle Diete pei Messì imperiali e nelle contribuzioni straordinarie non volessero pagare la metà.

Che non albergassero i Messì imperiali.

Che volessero usurpare la pesca esclusiva, nel mare aperto.

Che usassero violenze contro i cittadini.

Anno 804.

Parlamento istriano sulle querimonie della Provincia.

(Dal Codice Trevisani posseduto dal Verici.)

In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Cum per jussionem Piissimi, atque Excellentissimi D. Caroli Magni Imperatoris, et Pippini Regis filii ejus, in Istria nos servi eorum directi fuisset, idest Izzo praesbyter, atque Cadolao, et Ajo Comites pro causis Sanctarum Dei Ecclesiarum, Dominorum nostrorum, seu et de violentia populi, pauperum, orphanorum, et viduarum, primis omnium venientibus nobis in Territorio Caprense, loco qui dicitur Riziano, ibique adunatis Vener. Viro Fortunato Patriarcha, atque Theodoro, Leone, Stauratio, Stephano, Laurentio Episcopis, et reliquis Primatibus, vel Populo Provinciae Istriensium, tunc eligimus de singulis civitatibus, seu Castellis homines capitaneos numero centum septuaginta et duos; fecimus eos jurare ad S. quatuor Dei Evangelia, et pignora Sanctorum, ut omnia quicquid scirent, de quo nos eos interrogaverimus, dicent veritatem: in primis de rebus Sanctarum Dei Ecclesiarum: deinde de justitia Dominorum nostrorum, seu et de violentia, vel consuetudine populi terrae ipsius, Orphanorum, et Viduarum, quod absque ullius hominis timore nobis dicerent veritatem. Et ipsi detulerunt nobis breves per singulas Civitates, vel Castella, quod tempore Constantini, seu Basilii Magistri Militum fecerunt, continentes quod a parte Ecclesiarum non haberent adjutorium, nec suas consuetudines. Fortunatus Patriarcha dedit responsum dicens: Ego nescio si super me aliquid dicere vultis: veruntamen vos scitis omnes consuetudines quas a vestris partibus S. Ecclesia mea ab antiquo tempore usque nunc dedit. Vos mihi eas perdonastis: propter quod ego ubicumque potui, in vestrum fui adjutorio, et nunc esse volo, et vos scitis, quod multas donationes, vel missos in servitium D. Imperatoris propter vos direxi: nunc autem qualiter vobis placet, ita fiat. Omnis Populus unanimiter dixerunt, quod antea tunc et nunc et plura tempora per nostros largiuntur ita fit, quia multa bona parte habuimus, et habere credimus, excepto quod Missi Dominorum nostrorum venerint, antiqua consuetudine vestra familia faciat. Tunc Fortunatus Patriarcha dixit: Rogo vos, filii, nobis dicite veritatem, qualem consuetudinem S. Ecclesia mea Metropolitana in territorium Istriense inter vos habuit. Primus omnium Primas Polensis dixit: quando Patriarcha in nostram Civitatem veniebat, et si opportunum erat propter Missos Dominorum nostrorum, aut aliquo placito cum Magistro Militum Graecorum habere, exhibat Episcopus Civitatis nostrae cum Sacerdotibus, et Clero vestiti planetas cum cruce, cereo, stolas, et incenso psallendo, sicuti sommo Pontifici, et Judices una cum populo veniebant cum signa, et cum magno eum recipiebant honore. Ingrediente autem ipso Pontifice, in Domum S. Ecclesiae nostrae, accipiebat statim ipse Episcopus claves de sua

Domo, et ponebat eas ad pedes Patriarchae: ipse autem Patriarcha dabat eas suo Majori, et ipse indicebat, et disponebat usque in die tertia: quarta autem die ambulabat in suum Praetorio. Deinde interrogavimus Judices de aliis Civitates, sive Castella, si veritas fuisset ita: omnes dixerunt; sic est veritas, et sic adimplere cupimus. Nos vere amplius super Patriarcha dicere non possumus. Peculia autem vestra dominica ubicumque nostra pabulant, ibique et vestra pascant absque omni datione, volumus ut in antea ita permaneat. Nam vero super Episcopos multa habemus quod dicere. *I Capitulo.* Ad Missos Imperii, sive in quacumque datione, aut collecta medietatem dabat Ecclesia, et medietatem populus. *II Capitulo.* Quando Missi Imperii veniebant, in Episcopio habebant collocationem, et dum interim reverti deberent ad suam dominationem, ibique habebant mansionem. *III Capitulo.* Quaecumque chartulae emphiteoseos, aut libellario jure, vel non dolosas commutationes nunquam ab antiquum tempus corruptae fuerunt, ita, et nunc siant. *III Capitulo.* De Herbatico, vel glandatico nunquam aliquis vim tulit inter roncora nisi secundum consuetudinem parentum nostrorum. *V Capitulo.* De Vineas nunquam tertio ordine tulerunt, sicut nunc faciunt nisi tantum quarto. *VI Capitulo.* Familia Ecclesiae nunquam scandala committere adversus liberum hominem, aut caedere cum fustibus, et in eos ausi fecerunt: nunc autem cum fustibus nos caedant, et cum gladiis sequuntur nos: nos vero propter timorem Domini Nostri non sumus ausi resistere, ne pejora accrescat. *VII Capitulo.* Quis terras Ecclesiae fenerabat usque ad tertiam reprehensionem, numquam eos foras ejiciebat. *VIII Capitulo.* Maria vero publica, ubi omnis populus communiter piscabant, modo ausi non sumus piscari, quia cum fustibus nos caedunt, et retia nostra concidunt. *IX Capitulo.* Unde nos interrogastis de justitiis Dominorum nostrum, quas Graeci ad suas tenuerunt manus usque ab illo die, quo ad manus Dominorum nostrorum pervenimus, ut scimus, dicimus veritatem. De civitate Polensi solidi Mancosi sexaginata, et sex; de Ruvingio solidi Mancosi 40; de Parentio Mancosos 66; Numeros Tergestinus mancosos sexaginta; de Albona mancosos 30; de Pinguento mancosos 20; de Pedena mancosos 20; da Montona mancosos 30. Cancellarius Civitatis novae mancosos 12, qui faciunt in simul mancosos 344. Isti solidi tempore Graecorum in Palatio eos portabat.

Postquam Joannes devenit in Ducatu, ad suum opus istos solidos habuit, et non dixit justitia Palatii fuisset. Item habet Casale Orcionis cum olivetis multis. Item portionem de Casale Petriolo, cum vineis, terris, olivetis, et casa sua. Item possessionem Stephani Magistri militum: item casam Zerotinam cum omni possessione sua, et possessionem Mauriti Ypati, seu Basilii Magistri militum, instar et de Theodoro Ypato. Item possessionem, quam tenet in Pajacello cum terris, vineis, et olivetis, et plura alia loca. In nova Civitate habet Fisco publico, ubi commanet, intus, et foras Civitati amplius duos centum colonos, per bonum tempus reddunt oleo amplius quam centum modia, vino magis quam amphoras ducentum, alnonas seu castaneas sufficienter; piscationes vero habet, unde illi veniunt per annum amplius quam 50 solidi mancosi absque sua mensa ad societatem. Omnia ista Dux ad suam tenet manum, exceptis illis 344 solidis sicut supra scriptum est, quod in Palatio debent ambulare. De forcia unde nos interrogastis; quas Joannes Dux nobis fecit, quod scimus, dicimus veritatem. *I Cap.* Tulit nostras silvas, unde nostri Parentes herbatico, et glandatico tollebant; item tulit nobis Castella inferiora, unde Parentes nostri, ut supra diximus, similiter tollebant. Modo contradicit nobis Joannes. Insuper sclavos super terras nostras posuit: ipsi arant nostras terras, et nostras runcoras, segant nostras pradas, pascunt nostra pascua, et de ipsas nostras terras reddunt pensionem Joanni. Insuper non remanent nobis Boves, neque Caballi; si aliquid dicimus, interimere nos dicunt. Abstulit nostros *Casinos* quos nostri Parentes secundum antiquam consuetudinem ordinabant. *II Cap.* Ab antiquo tempore dum fuimus sub potestate Graecorum Imperii, habuerunt Parentes nostri consue-

tudinem habendi actus Tribunati domesticos, seu Vicarios, nec non Locoservator, et per ipsos honores ambulabant ad communionem, et sedebant in Consessu unusquisque pro suo honore: et qui volebat meliorem honorem habere de Tribuno ambulabat ad Imperium, quod ordinabat illum Ypato. Tunc ille, qui Imperialis erat Ypato, in omni loco secundum illum Magistrum militum procedebat. Modo autem Dux noster Joannes constituit nobis Centarchos, divisit populum inter filios, et filias vel generum suum, et cum ipsos pauperes aedificant sibi Palatia. Tribunatos nobis abstulit, liberos homines non nos habere permittit, sed tantum cum nostros abstulit. . . . Advenas homines ponimus, casa, vel ortora nostra nec in ipsos potestatem habemus. Graecorum tempore omnis Tribunus habebat scusatos quinque, et amplius, et ipsos nobis abstulit. Foderum nunquam dedimus, in Curte nunquam laboravimus, vineas nunquam laboravimus, calcarias nunquam fecimus; casas nunquam edificavimus, in egorias nunquam fecimus, canes nunquam pavimus, collectas nunquam fecimus, sicut nunc facimus: pro unoquoque bove unum modium damus, collectas de ovibus nunquam fecimus, quomodo nunc facimus, unoquoque anno damus pecora, et agnos: ambulamus navigio in Venetias, Ravennam, Dalmatiam, et per flumina, quod nunquam fecimus. Non solum Joanni, hoc facimus, sed etiam ad Filios, et Filias, seu Generum suum. Quando ille venerit in servitium Domini Imperatoris ambulare aut suos dirigere homines, tollet nostros Caballos, et nostros filios cum forcia secum ducit, et facit eos sibi trahere sarcinas. . . . procul fere 30, et amplius millia tollit omnia eis quisquis habet, solum ipsa persona ad pede remeare facit in propria. Nostros autem Caballos aut in Francia eos dimittit, aut per suos homines illos donat. Dicit in populo. Colligamus xenia ad D. Imperatorem sicut tempore Grecorum faciebamus, et veniat Missus de Populo una mecum, et offerat ipsos Xenio ad D. Imperatorem: nos vero cum magno gaudio collegimus: quandoque venit ad ambulare, dicit: non vobis oportet venire: ego ero pro vobis intercessor ad D. Imperatorem; ille autem cum nostris donis vadit ad D. Imperatorem, placitat sibi, vel filiis suis honorem, set nos sumus in grandi oppressione, et dolore. Tempore Graecorum colligebamus semel in anno, si necesse erat, propter Missos Imperiales. De centum capita ovium, quae habebat, unum, modo autem quam ultimum tres habet, unum exinde tollit, et nescimus intueri per annum sui auctores exinde prendunt ista omnia: ad sum opus habet Dux noster Joannes, quod nunquam habuit Magister Militum Graecorum, sed semper ille Tribunus dispensabat ad Missos Imperiales, et ad Legatories euntes, et redeuntes, et ipsas collectas facimus, et omni anno volendo nolendo quotidie collectas facimus. Per tres vero annos illas decimas, quas ad S. Ecclesia dare debuimos ad paganos sclavos eas dedimus, quando, eos super Ecclesiarum, et Populorum terras nos transmisit in sua peccata, et nostra perditione. Omnes istas angarias, et superpostas quae praedictae sunt, violenter facimus, quod Parentes nostri nunquam fecerunt, unde omnes devenimus in paupertatem, et nostros Parentes, et convicini nostri Venetias et Dalmatias, etiam Graeci sub cujus antea fuimus potestate. Si nobis succurrit D. Carolus Imperator, possumus evadere: sin autem melius est nobis mori, quam vivere. Tunc Joannes dux dixit. Istas silvas, et pascua, quae vos dicitis, ego credidi, quod ex parte D. Imperatoris in publico esse deberent: nunc autem si vos jurati hoc dicitis, ego vobis non contradicam. De collectis ovium in antea non faciam, nisi ut antea vestra fuit consuetudo: similiter et de Xenio D. Imperatoris, de opere, vel navigatione, seu pluribus angariis, si vobis durum videtur, non amplius fiat: libertos vestros reddam vobis secundum legem Parentum vestrorum, liberos homines vos habere permittam, ut vestram habeant commendationem, sicut in omnem potestatem Domini Nostri faciunt. Advenas homines, qui in vestro resederint, in vestra sint potestate. De sclavis autem unde dicitis accedamus super ipsas terras, ubi resodunt, et videamus, ubi sine vestra damnietate valeant residere, resideant: ubi vero aliquam damnietatem faciunt sive de agris, sive de silvis, vel roncora, aut ubicumque, nos eos ejiciamus foras. Si vobis placet, ut eos mittamus in talia deserta loca, ubi sine vestro damno valeant commanere, faciant utilitatem in publico sicut

et caeteros populos. Tunc praevideimus nos Missi D. Imperatoris, ut Joannes Dux dedisset vadia, ut per omnia praelata superposta glandatico, herbatico operas, et collectiones de Sclavis, et de angarias, vel navigationes emendandum: et ipsas vadias recuperet Damianus, Honoratus, et Gregorius: sed et ipse populus ipsas concessit Calcinias in tali vero tenore, ut amplius talia non perpetrasset. Et si amplius istas oppressiones ille, aut sui haeredes, vel auctores fecerint, Nostra Statuta componant. De aliis vero causis stetit inter Fortunatum Patriarcham, seu suprascriptos Episcopos, sive Joannem Ducem, vel reliquos Primates, et populum, ut quidquid jurati concordarent, et dicerent secundum suum sacramentum, et ipsos breves, omnia adimpleret, et quod adimplere noluerint, de illorum parte componat coactus in Sacro Palatio auro mancosos lib. novem.

Haec Dijudicatus et Convenientia facta est in praesentia missi D. Imperatoris Izone presbitero, Calodao, et Ajoni et propriis manibus suscripserunt in nostra praesentia.

† FORTUNATUS misericordia Dei Patriarcha in hac repromissionis chartula a me
facta mm. ss.

† JOANNES DUX in hac repromissionis chartula mm. ss.

† STAURATIUS Episcopus in hac rep. char. mm. ss.

† THEODORUS Episcopus.

† STEPHANUS Episcopus.

† LEO Episcopus.

† LAURENTIUS Episcopus.

† PETROS peccator Diaconus S. Aquilejensis

Metropolitanae Ecclesiae hanc repromissionem ex jussione D. mei Fortunati Sanctissimi Patriarchae, seu Joannis gloriosi Ducis, vel suprascript. Episcoporum, et Primatum Populi Istriae Provinciae scripsi, et post roborationem testium chartulam roboravi.



Le lagnanze contro il Duca furono:

Di appropriarsi quell'annua somma che la provincia pagava per essere versata nel tesoro dell'Imperatore.

Di non accontentarsi dell'appanagio col quale era dotata la sua carica, che consisteva in beni fondi e nel reddito fiscale di Cittanova ove aveva duecento coloni; ma di esigere insolite contribuzioni e straordinarie, per se, pelle figlie, pel genero, di esigere angarie (robotte) di carri, di cavalli, di barche, di pedoni, per le vigne per la fabbrica di castelli, di esigere il fodero (foraggio per cavalli) e la nutrizione dei cani da caccia; di richiedere doni straordinari per l'Imperatore e di profittare in proprio vantaggio.

Di avere depauperato i comuni togliendo loro i boschi dai quali percepivano la tassa per l'erba e le ghian-de; di avere tolto ai comuni i castelli di rango minore, cioè i disretti tributari dai quali percepivano lucri materiali, di avere dato terre agli Slavi e di percepirne desso il censo.

Di avere cangiato la costituzione municipale col togliere i Tribuni, i Vicari, e così gli onori che ne venivano fra i quali anche l'ipatico, o consolare; di avere tolto ai comuni la giurisdizione sui liberi, sugli affrancati, sui forestieri, limitandola così sui servi soltanto, o come pare sui membri soli del comune, quasi fossero collegi privati.

Memorabili sono le risposte del Duca: Dei boschi, disse avere creduto che fossero di ragione del Fisco Imperiale; si disse pronto a restituire le giurisdizioni dei Comuni, promise di non richiedere contribuzioni più di quello che era di consuetudine, promise di provvedere contro i guasti che potrebbero recare gli Slavi, proponendo anzi di trasportarli sopra terre derelitte, al che era necessario l'assenso dei comuni, perchè siffatti beni cadevano in Comune;

Le cariche Municipali di Tribuni non vennero restituite, più tardi se ne fa menzione in diploma di Lodovico, ma sembra che fossero passato in disusettudine.

Degli agri assegnati ai Comuni, dei castelli minori, non si fa parola, vennero ritenuti di giurisdizione dell'Imperatore, difatti nello stesso secolo vediamo disporre e propriamente a favore dei Vescovi i gran parte, o di nobili famiglie, per cui il sistema baronale, che dicono sebben impropriamente feudale prese piede, però mite.

Queste cose premettiamo al testo del diploma che registra il parlamento istriano del nono secolo, affinché sia agevolata la intelligenza di chi prende a leggerlo. Non tendiamo di illustrarlo, perchè ciò sarà facile ad altri, coll'ajuto di lapidi e di carte che si hanno; la lingua latina usata non è di sì facile intelligenza come a primo aspetto potrebbe sembrare; or sono più anni l'abbiamo dato italiano in un giornale che allora usciva, ma da allora impoi molte cose abbiamo apprese che ignoravamo. Il che viene detto non per jattanza ma per avvertire chi volesse ricorrere a quel testo; ne daressimo un altro oggi, ma abbiamo anche troppo nojato i nostri lettori, per non darlo se non richiesti.

Ma ben diremo invece che questa provincia d'Istria

conserva preziosi monumenti della sua storia, tali da poterne essere invidiata. La mancanza di scritto che la registri, fa sì che la si tenga a vile; e la ritrosia di darvi mano raccogliendo le pietre e l'arena, fa sì che tentisi colorire la pigrizia colto spregiare ciò di che altra regione andrebbe superba.

Anchor due parole sulla Costituzione provinciale. Quella che ebbe l'Istria dai Romani, che durò sotto l'Impero di Teodorico e dei Bizantini non cessò nel medio tempo, fu modificata pel rango politico che ebbero i baroni, e per la sede che presero non soltanto nella curia provinciale, ma altresì nel parlamento, nel quale le città andavano discapitando come i baroni si alzavano. Del tempo di Teodorico abbiamo documento che ne fa cenno, come ne abbiamo altro di tempi successivi e non lontani dal IX secolo, del quale ultimo documento diremo come i poteri provinciali andavano crescendo con detrimento del potere regio fino a fare guerra e pace separata dalla guerra e pace che faceva il Re.

La provincia che allora ebbe nome di Marchesato titolo che non diversifica dal Ducato se non in ciò che indica provincia di confine, abbracciava tutta intera la penisola comprendendo Trieste ed Albona; sennonchè staccato Trieste dal Marchesato nel 948 e formata provincia da se, sebbene non del tutto straniera all'Istria anche per le cose di vincolo politico, il Marchesato fu compreso fra il Formione ed il Quarnero.

Invano cercheremmo le carte dei Marchesi d'Istria dei secoli XI, XII; essi erano stranieri alla provincia, non vi risiedevano, non la guardavano più che per loro appanagio, il loro Vicario, sembra che pigliasse in affitto la provincia come si prendeva un predio; la civiltà era tutta in mano dei comuni, i quali crebbero in potere durante questi tempi; Pola siccome capitale avrebbe potuto conservare memorie; sennonchè le sventure di quella città furono sì grandi, che non fa meraviglia se col popolo e col materiale di città andarono perduti anche i documenti che avrebbero comprovata l'antica condizione.

Venuta l'Istria nel 1200 in potere dei Patriarchi di Aquileja, essi trasportarono la sede del Governo in Giustinopoli che assunse il nome di *Capo d'Istria*, e vi tennero parlamenti; potremmo sospettare che fossero sulla foggia di quelli del Friuli, baroni e città; l'Archivio che custodiva le carte, forse anche alcune del tempo precedente, fu trasportato in Venezia, e fatto invisibile a tutti per alta ragione di stato; cosa ne sia divenuto nol sappiamo. Bensì sappiamo che S. Marco non ne volle sapere affatto di Parlamenti, o di rappresentanze provinciali; il Capitano di Raspo percepiva i proventi annessi alla carica, ma i baroni ed i comuni, non furono uniti da altro vincolo fuor di quello che sarebbe apparso da colori sopra una carta geografica, ognuno fece da se; lo stesso Magistrate di Capodistria durante il Governo Veneto, fu piuttosto una necessità di amministrazione, e non tutta l'Istria vi obbediva, perchè Pirano dipendeva di Raspo, qualche barone non dipendeva nè da questo nè da quello.

Polemica.

E quando o Tedeschi formerete anche voi una Falange (in Trieste) a difesa dei vostri diritti?

(Continuazione del Nro. precedente.)

Vi ha una terza categoria di persone che servono il pubblico, e queste hanno locato allo stato le loro opere che si dicono servili, il pulire le stanze, l'accendere i lumi, lo scaldare le stufe, il guardare il portone, e questa non coopera all'esercizio del pubblico potere come farebbe il copista, il suggellatore, il cursore, ma servono unicamente agli usi della vita. Un tempo l'assumere, il licenziare, il tenere queste persone dipendeva onninamente da chi ne aveva bisogno, e vi hanno governi che assegnano ai Capi d'ufficio un'indennità annua per cancelleria, ceralcia, spille, scaldatura ecc., come si spera che ritornerà fra noi.

Allorquando si formò dei pubblici funzionari una casta propria, che ebbe proprio modo di pensare, di agire, di vivere, di vestire, perfino di camminare, e si staccarono queste persone dall'umana società, si compresero nella casta anche i serventi, tutti furono legati con speciale giuramento, quasi formassero una congiura; il Consigliere, il Cancellista, il fante, lo spacca legne, si tennero dal volgo per impiegati, in eguale grado, il volgo forse trasse tale credenza dal vedere, che i posti non sempre venivano conferiti dietro capacità dell'individuo, e seppe, che qualche volta lo scrittore, il praticante facevano ciò che non sapevano fare quelli che dicono di concetto, per cui naquero quelle lagnanze che tutti sanno, e che la costituzione è diretta a togliere; sì, la costituzione che vuole il potere dipendente dal sapere.

Ora si chiederà all'Autore di quell'articolo segnato M. K; in quale di queste categorie vorreste collocare il Civico Procuratore? Nella prima e nella terza non certamente, e quanto alla seconda che ne farebbe uno stipendiato con rango e coi benefici di impiegato; se la Risoluzione Sovrana che fu stampata nel Nro. 5556 per uso del Dr. Schmutz e di quelli che lo mandarono a fare quella figura che fece, non bastasse, eccovi il passo del Decreto del Magistrato del 26 Agosto 1844 Nro. 7842 che affida la Procura civica all'attuale Procuratore, = *il posto di Procuratore Civico non le dà diritto al carattere di Civico impiegato, nè al conseguimento di pensione. Il Magistrato si reputa fortunato di avere nella di lei persona un Procuratore il quale . . . colle sue esime cognizioni presterà in ogni occasione ottimi servizi a questa città sua patria.*

Non esercizio di poteri pubblici, non obbligo della persona, non paga, non giuramento, la qualità di impiegato non potrebbe cercarsi se non nel desiderio di non avere in Consiglio Procuratore Civico, non per la persona, ma pel ministero suo, e questo desiderio è il filo più sicuro per giungere fino a quelle persone dal quale parti, e che sebbene non nominate dal Dr. Schmutz, sono note al pubblico tutto. Ed in verità se l'esclusione che

M. K. vorrebbe dare al Procuratore Civico non è prodotto di avversione, conviene dire che quest'ò Signore sia di quelli alla mente dei quali l'accendistufe, od il Ministro sono egualmente impiegati.

Ma seppure il Procuratore Civico fosse impiegato contro l'espressa dichiarazione della legge, contro il fatto, e contro l'ufficio suo, non sarebbe di quelli che la legge esclude dal sedere in Consiglio. Imperciocchè vi sedono il Preside che è Consigliere di Governo, vi sedono li Assessori che sono veri funzionari ed impiegati. Ora il Sig. M. K. è pregato di farsi dare la formula del giuramento che hanno prestato questi Signori, e veda quanto hanno promesso di operare per l'interesse del Comune o se forse non vi sia promessa di altra categoria. Il Procuratore all' invece non ha giuramento, ma in luogo di questo si richiedono tre qualità = qualificazione eguale a quella degli Assessori = Giurisprudenza distinta ed esercizio di questa = peculiare conoscenza delle cose del Comune; e queste due ultime qualificazioni non si richiedono per gli Assessori nè pel Preside, pei quali è sufficiente l'esame politico e delle gravi trasgressioni di polizia, conoscenza del tedesco e dello slavo. Torneransi a dire le parole della Risoluzione Sovrana 1817 = *Zur Erlangung der Anwaltsstelle über jene Vorzüge mit welchen die Stadt-Oberbeamten ausgezeichnet seyn, müssen, noch insbesondere die Eigenschaften erforderlich, daß der Competent ein beim hiesigen k. k. Stadt- und Landrechte aufgenommener Gerichts-Advocat sei. Bei dem Vorschlage ist mit Berücksichtigung der erprobten Fähigkeiten jenem Gerichts-Advocaten der Vorzug einzuräumen, der mit den Verhältnissen der Stadt-Gemeinde genauer bekannt ist. — Der aufgestellte Anwalt erlangt hiedurch nicht den Charakter eines kaiserlichen Beamten. Der Anwalt bezieht keinen Gehalt.*

Non potrebbe suppersi che la prima e la terza qualificazione si esigessero nel Procuratore Civico, per avere in lui soltanto un'Avvocato; fù in precedenza pubblicata l'altra Sovrana Risoluzione 1835, che ordinava al Magistrato ed alla Deputazione Comunale di non trattare gli affari del Comune, senza intervento del Procuratore perchè la Rappresentanza risiedeva in tre persone, nel Magistrato, nella Deputazione, e nel Procuratore Civico. Per quale motivo sedesse in Consiglio il Consigliere di Governo, Preside del Magistrato, non occorre dirlo; gli Assessori vi sedono non già perchè sono rivestiti del potere esecutivo, del quale non si saprebbe cosa fare in un Consiglio deliberante, ma perchè hanno conoscenza dell'amministrazione del comune, e per debito di carica devono dare comunicazione, affinchè il Consiglio sia avvertito di non dare contro le leggi amministrative e contro le deliberazioni precedenti. Ebbene li stessi motivi sarebbero pel Procuratore Civico, affinchè il Consiglio non ignori i patti ed i contratti che lo legano, le leggi, e le condizioni peculiari del Comune, delle quali esso solo ha debito di studiare e di conoscere.

(Sarà continuato.)